

# Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione)

del 22 dicembre 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 54 capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 2006<sup>1</sup>  
sulla radiotelevisione (LRTV);  
visto l'articolo 24 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup>  
sulle telecomunicazioni (LTC),  
*emana le seguenti direttive:*

## Sezione 1: Campo d'applicazione

### Art. 1

<sup>1</sup> Le presenti direttive disciplinano l'utilizzazione e l'attribuzione delle frequenze destinate principalmente alla radiodiffusione in base al Piano Nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Le direttive riguardano le seguenti gamme di frequenze:

- |                       |           |   |            |
|-----------------------|-----------|---|------------|
| a. Onde lunghe        | 148.5 kHz | – | 283.5 kHz  |
| b. Onde medie         | 526.5 kHz | – | 1606.5 kHz |
| c. Onde corte         | 3000 kHz  | – | 30 MHz     |
| d. Banda VHF II (OUC) | 87.5 MHz  | – | 108 MHz    |
| e. Banda VHF III      | 174 MHz   | – | 230 MHz    |
| f. Banda UHF IV/V     | 470 MHz   | – | 790 MHz    |

<sup>3</sup> L'utilizzazione di frequenze nella banda VHF II (OUC) e la loro attribuzione a emittenti radiofoniche concessionarie ai sensi degli articoli 25, 38 e 43 LRTV sono rette dall'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>4</sup> sulla radiotelevisione e dall'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>5</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

1 RS 784.40

2 RS 784.10

3 Art. 25 cpv. 2 LTC (RS 784.10); il PNAF può essere consultato sul sito [www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Temi > Frequenze & Antenne.

4 RS 784.401

5 RS 784.102.1

## Sezione 2: Utilizzazione di frequenze

### Art. 2 Principi

<sup>1</sup> Le frequenze di cui all'articolo 1 capoverso 2 servono principalmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

<sup>2</sup> L'attribuzione delle frequenze e l'allestimento delle singole coperture di utilizzazione digitale avvengono in base alle disposizioni giuridiche e agli accordi internazionali in materia di telecomunicazioni.

### Art. 3 Liberazione

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide sulla liberazione di frequenze a livello locale, regionale, di regione linguistica e nazionale. Tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a. disponibilità delle frequenze in base agli accordi internazionali;
- b. evoluzione del mercato nazionale e internazionale;
- c. processi di standardizzazione a livello internazionale;
- d. esigenze
  1. della Società svizzera di radiotelevisione (SSR),
  2. delle emittenti radiotelevisive private,
  3. dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

<sup>2</sup> Nella liberazione di frequenze il DATEC stabilisce:

- a. la quota di capacità trasmissiva disponibile per la diffusione di programmi radiotelevisivi con o senza diritto d'accesso (art. 53 e 54 cpv. 2 lett. b LRTV);
- b. i dettagli della diffusione di programmi con diritto di accesso, segnatamente la qualità di trasmissione; e
- c. lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della copertura della zona di diffusione.

<sup>3</sup> Il DATEC informa l'autorità concedente non appena le concessioni di radiocomunicazione corrispondenti possono essere rilasciate direttamente o essere messe a concorso ai sensi dell'articolo 26 OGC<sup>6</sup>.

### Art. 4 Quota fissa di capacità trasmissiva

L'autorità concedente può precisare nella concessione di radiocomunicazione che la quota percentuale stabilita dal DATEC per la radio e la televisione e per i programmi con diritto d'accesso rimane invariata, anche in caso di utilizzazione più efficiente della capacità trasmissiva grazie alle nuove tecnologie.

<sup>6</sup> RS 784.102.1

### **Sezione 3: Assegnazione delle frequenze**

#### **Art. 5** Pianificazione delle reti

L'UFCOM stabilisce le basi per la pianificazione delle reti. Esamina i progetti per la pianificazione dettagliata delle reti di trasmettitori sottoposti dai concessionari di radiocomunicazione o dagli esercenti di rete da questi incaricati.

#### **Art. 6** Concessione di radiocomunicazione

<sup>1</sup> I dettagli relativi all'esercizio delle radiocomunicazioni sono retti dalla concessione di radiocomunicazione.

<sup>2</sup> Nello stabilire i dettagli relativi alla copertura della zona di diffusione, l'autorità concedente tiene in particolare conto della sostenibilità economica e dello stato della tecnica.

#### **Art. 7** Adeguamenti tecnici

<sup>1</sup> Nella concessione di radiocomunicazione l'autorità concedente può disporre il passaggio dall'analogico al digitale, nella misura in cui risulta necessario per ottimizzare l'efficienza dello spettro e far fronte all'evoluzione del mercato internazionale.

<sup>2</sup> L'autorità concedente può altresì disporre il passaggio da una rete di trasmettitori multifrequenza esercitata in modalità digitale a una rete isofrequenziale, nella misura in cui risulta necessario per ottimizzare l'efficienza dello spettro.

<sup>3</sup> Essa concede ai concessionari di radiocomunicazione tempo a sufficienza per procedere agli adeguamenti tecnici.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 8** Direttive previgenti: abrogazione

Le direttive del Consiglio federale del 2 maggio 2007<sup>7</sup> concernenti l'utilizzazione delle frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF) sono abrogate.

<sup>7</sup> FF 2007 3133

**Art. 9**            Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° febbraio 2011.

22 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova